

CAMERA DEI DEPUTATI N. 645-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

(Relatore: LUSSIGNOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 settembre 1979 (Stampato n. 10)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ANSELMI TINA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(VISENTINI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 3 ottobre 1979*

Rinnovo della delega di cui all'articolo 47, terzo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'emanazione
dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali

Presentata alla Presidenza il 17 ottobre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge all'esame rientra nel contesto più ampio della riforma sanitaria e in particolare si riferisce all'articolo 47 di detta legge di riforma che prevede specifiche deleghe in materia di stato giuridico ed economico per i dipendenti delle unità sanitarie locali. Ritengo superfluo soffermarmi sull'importanza di tale materia su cui il Governo a quanto risulta ha già predisposto una bozza di decreto che non è stato possibile tradurre in un testo da presentare al Parlamento per motivi di congiuntura politica, quali lo scioglimento anticipato delle Camere e la lunga crisi di Governo, che oggettivamente non possono essere imputabili al Governo stesso.

Ricordo altresì che la disciplina dello stato giuridico del personale sanitario comporta laboriose valutazioni ed analisi nonché la ricerca di accordi con le parti interessate che possono proficuamente realizzarsi solo in un clima di collaborazione con il Governo. In questo quadro si inserisce il problema dell'insediamento tempestivo della Commissione interparlamentare di sanità prevista dall'articolo 79 della legge n. 833, al fine di evitare che l'atti-

vità di detta Commissione si esaurisca in una sterile azione di ratifica.

Va detto anche che se il disegno di legge all'esame fosse stato tempestivamente approvato, la nuova scadenza per l'attuazione dell'articolo 47 della legge n. 833 sarebbe stata il 30 settembre 1979; allo stato attuale dell'*iter* del presente disegno di legge, già approvato dal Senato con emendamenti che dimezzano i tempi degli adempimenti previsti ex articolo 8 della legge n. 382 del 22 luglio 1975, i termini verrebbero a scadere in prossimità del 1° gennaio 1980, data questa di entrata in funzione del servizio sanitario nazionale.

Tengo pertanto a sottolineare che una eventuale reiezione della richiesta di proroga comprometterebbe il lavoro già svolto dal Governo e metterebbe in seria discussione le possibilità di poter rispettare la data prevista per l'avvio del nuovo sistema sanitario.

Auguro pertanto che si addivenga al più presto all'approvazione del disegno di legge presentato dal Governo.

LUSSIGNOLI, *Relatore*.

TESTO
DEL GOVERNO

—

ART. 1.

La delega conferita al Governo con lo articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e scaduta il 30 giugno 1979, è rinnovata sino al 20 dicembre 1979.

Ai soli fini dell'esercizio della delega di cui al comma precedente, i termini previsti nell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono ridotti alla metà.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.